



ADEMPIMPRESA

Alle tutte le aziende aderenti ai servizi ADEMPIMPRESA

ATTENZIONE ALLA FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E AL FENOMENO DEGLI “ATTESTATI FACILI”

Gentile imprenditore

desideriamo richiamare la Vostra attenzione sulle importanti novità introdotte dal nuovo **Accordo Stato-Regioni Rep. Atti n. 59/CSR/2025**, che ha ridefinito il quadro normativo relativo alla formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le nuove disposizioni rafforzano in modo significativo i requisiti richiesti ai soggetti formatori, distinguendo chiaramente tra soggetti istituzionali, soggetti accreditati e altri soggetti qualificati.

In tale contesto, il sistema della formazione presenta oggi un elevato livello di complessità interpretativa e applicativa che può esporre le imprese al rischio di affidarsi, anche inconsapevolmente, a percorsi formativi non pienamente conformi ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Particolare attenzione deve essere posta al fenomeno dei cosiddetti “**attestati facili**”, ossia attestazioni rilasciate in assenza di un effettivo percorso formativo o erogate da soggetti e strutture che non rispettano integralmente i requisiti previsti dall’Accordo Stato-Regioni e, ove applicabile, dalle procedure di accreditamento regionale.

La finalità del nuovo Accordo è proprio quella di contrastare la mera commercializzazione della formazione e il rilascio di attestati privi di un reale valore formativo, promuovendo invece percorsi basati su:

- corretta progettazione didattica;
- qualificazione dei docenti;
- tracciabilità delle attività formative;
- verifica dell’apprendimento;
- documentazione e conservazione delle evidenze formative;
- monitoraggio della qualità e dell’efficacia della formazione.



ADEMPIMPRESA

L'attestato non rappresenta più un semplice adempimento formale, ma costituisce l'esito documentato di un processo formativo effettivamente svolto e verificabile.

È importante evidenziare che eventuali irregolarità nella gestione della formazione possono comportare la contestazione o la non validità degli attestati rilasciati, con conseguenti profili **di responsabilità a carico del datore di lavoro** e possibili ripercussioni in occasione di controlli ispettivi, verifiche degli organi di vigilanza o eventi infortunistici.

Un nuovo approccio alla progettazione della formazione

Il nuovo Accordo Stato-Regioni non si limita a ridefinire i requisiti dei soggetti formatori, ma introduce un approccio evoluto alla progettazione e gestione della formazione aziendale che va oltre all'individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza di cui decreto legislativo n. 81 del 2008 e smi.

Le metodologie organizzative richiamano infatti una logica di miglioramento continuo basata sul ciclo **PDCA (Plan – Do – Check – Act)** e prevedono:

- analisi dei fabbisogni formativi;
- valutazione del contesto organizzativo e dei rischi aziendali;
- progettazione dei percorsi formativi;
- erogazione e monitoraggio delle attività;
- valutazione dell'efficacia della formazione;
- riesame periodico e adozione di eventuali azioni correttive e di miglioramento.

La formazione deve quindi essere progettata in modo coerente con una analisi del contesto, valutazione dei rischi e opportunità di miglioramento, con le specifiche mansioni svolte dai lavoratori, superando definitivamente una logica basata sulla sola erogazione standardizzata dei corsi che tendono.



ADEMPIMPRESA

Alcuni aspetti di particolare rilevanza

Si ricorda inoltre che:

- i docenti devono possedere i requisiti previsti dal Decreto Interministeriale 6 marzo 2013;
- l'organizzazione dei corsi richiede la preventiva richiesta di collaborazione agli organismi paritetici iscritti nel Repertorio Nazionale istituito ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 171 dell'11 ottobre 2022;
- l'intero processo formativo deve essere adeguatamente documentato e conservato.

A titolo esemplificativo, il fascicolo formativo deve contenere:

- progetto formativo;
- programma del corso;
- dati dei partecipanti;
- registro delle presenze;
- documentazione relativa ai docenti e relativi curricula;
- prove e verbali di verifica dell'apprendimento;
- attestati rilasciati;
- documentazione relativa al monitoraggio e alla valutazione dell'efficacia formativa.

Il supporto di ADEMPIMPRESA

In questo scenario normativo, ADEMPIMPRESA è a disposizione delle aziende aderenti per supportarle nella verifica della conformità dei percorsi formativi, nell'individuazione del soggetto formatore più idoneo e nella messa a disposizione di docenti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

ADEMPIMPRESA può inoltre affiancare le imprese nella progettazione dell'intero processo formativo, attraverso l'analisi dei fabbisogni formativi e del contesto aziendale, la definizione del progetto e del programma formativo, la predisposizione della documentazione richiesta e delle comunicazioni da trasmettere agli organismi paritetici competenti, nonché nelle attività di monitoraggio, valutazione dell'efficacia della formazione e riesame periodico del sistema formativo.



ADEMPIMPRESA

L'attestato di formazione non rappresenta il fine della formazione, ma il risultato finale di un processo complesso che deve essere progettato, gestito e valutato con competenza e continuità, perché, come ricordava Socrate, "so di non sapere", a sottolineare che la vera formazione è un percorso continuo e non un semplice traguardo formale per acquistare un corso di formazione preconfezionato.

17/04/2025

ADEMPIMPRESA

Direzione Scientifica

Leopoldo Comparin